MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
UFFICIO LEGISLATIVO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).».

Referente UL Giustizia:
Cons. Carmelo Barbieri, magistrato addetto all'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia;

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente schema di decreto legislativo è finalizzato ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, che abroga la direttiva 95/46/CE.
Dopo oltre venti anni, la disciplina della protezione dei dati personali è stata oggetto di una riformulazione sostanziale, essendo cambiato il *leitmotiv* della materia rappresentato ora dal principio dell'*accountability* (o responsabilizzazione), volto a realizzare una effettiva garanzia dell'interessato in un'ottica di massima trasparenza.
L'obiettivo del presente provvedimento è, quindi, quello di adeguare l'ordinamento interno al nuovo quadro giuridico europeo, introducendo le necessarie disposizioni di abrogazione, precisazione e coordinamento, anche in ragione della natura trasversale del Regolamento, il cui ambito applicativo concerne appunto la protezione dei dati personali rispetto ai trattamenti svolti in qualsiasi settore e per qualsiasi finalità, ad eccezione di quelle disciplinate dalla direttiva (UE) 2016/680;
L'odierno schema di decreto ponendosi in funzione di completamento e attuazione (per le disposizioni non direttamente applicabili) del Regolamento realizza una disciplina il più possibile organica e completa di tutela del diritto alla protezione dei dati personali in linea coi principi stabiliti dal legislatore europeo, anche

coordinando le norme di fonte europea con le disposizioni dei settori specifici interessati.
Il presente intervento normativo redatto nell'esercizio della delega conferita al Governo dall'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-Legge di delegazione europea 2016-2017", risulta, pertanto, pienamente coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Con riguardo alla tecnica redazionale, s'è optato, da un lato, per l'abrogazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) le cui disposizioni sono risultate, per la maggior parte, incompatibili con quelle contenute nel Regolamento 2016/679 destinate ad operare immediatamente; dall'altro lato, in relazione alle disposizioni del regolamento unionale non direttamente applicabili, il legislatore ha preferito non intervenire attraverso la tecnica della novellazione del Codice, ma attraverso disposizioni direttamente contenute nel presente decreto legislativo destinato a svolgere una funzione di completamento e di attuazione del Regolamento.
La scelta del legislatore di abrogare il codice per la protezione dei dati personali divenuto anacronistico risponde all'obiettivo di semplificazione normativa e di chiarezza, considerata la quantità di norme in esso contenute da abrogare e di evitare che sulla stessa materia coesistano diversi testi da consultare che possono ingenerare incertezza e confusione nell'interprete e nei destinatari.
La fonte normativa di riferimento per la disciplina della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei dati stessi è ora, dunque, costituita in via primaria dal Regolamento 2016/679 e dal presente schema di decreto le cui disposizioni devono quindi essere lette in combinato disposto con quelle previste dal regolamento unionale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Lo schema di decreto legislativo interviene sulla normativa attualmente in vigore in materia di trattamento di dati personali, abrogando il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali.
Sono espressamente fatti salvi, per un periodo transitorio, i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e le autorizzazioni, che saranno oggetto di successivo riesame, nonché i Codici deontologici vigenti. Essi restano fermi nell'attuale configurazione nelle materie di competenza degli Stati membri, mentre possono essere riassunti e modificati su iniziativa delle categorie interessate quali codici di settore.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni recando disposizioni per l'armonizzazione dell'ordinamento nazionale alle norme del Regolamento ai sensi dell'articolo 13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva assoluta di legge, non suscettibili di delegificazione anche in considerazione della delega cui si dà attuazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*.

Non risulta l'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta la pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo ed anzi attua nell'ordinamento interno le disposizioni contenute nel citato regolamento.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo oggetto.

3) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali**

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

4) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto. Neppure risulta alcun orientamento giurisprudenziale relativo a tale fattispecie.

5) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano esservi pendenze o ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'Uomo, né constano orientamenti giurisprudenziali assunti dalla stessa.

6) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea. Il regolamento n 679/2016 diventerà definitivamente applicabile in tutti Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**

Lo schema di decreto legislativo si assesta sulle definizioni del Regolamento (UE) 679/2016 e in materia di comunicazioni elettroniche espressamente fuori dall'ambito applicativo del regolamento, in attesa dell'imminente regolamento UE in materia e-privacy, riprende quelle presenti nel Codice previgente ma opportunamente adeguandole alle modifiche normative introdotte dal nuovo testo.

2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi**

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti.

3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**

Lo schema di decreto legislativo non utilizza la tecnica della novella per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti per i motivi sopra richiamati (cfr. parte I, paragrafo 2)

4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

È prevista l'abrogazione espressa del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sono altresì abrogati i commi 1021 e 1024 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**

Lo schema di atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**

Non sono presenti altre deleghe di carattere integrativo o correttivo.

7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il presente schema di decreto prevede il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal Regolamento.
Sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa per la regolamentazione di dettaglio della materia.

8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi**

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti in possesso del Garante per la protezione dei dati personali e del Ministero della giustizia.